

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI DI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA

Soggetti:	Soggetti beneficiari di Reddito di Cittadinanza , assunti anche attraverso l'attività svolta da un soggetto accreditato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150.
Incentivi:	<p>Il beneficio riguarda le assunzioni a tempo pieno e indeterminato ed è pari all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione e per un valore mensile che non può eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore.</p> <p>La durata dell'incentivo, che non può essere inferiore a cinque mensilità, è pari alla differenza tra 18 mensilità e il periodo già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili. In caso di rinnovo nella concessione del RdC l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.</p> <p>Se l'assunzione avviene in seguito ad un percorso formativo attivato con gli enti di formazione accreditati, l'esonero è riconosciuto nel limite della metà dell'importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità. In caso di rinnovo nella concessione del RdC, l'esonero è concesso nella misura fissa di sei mensilità per metà dell'importo del RdC. La restante metà dell'importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell'importo del RdC, è riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale</p>
Modalità operative:	Per fruire dell'incentivo e conoscerne importo e durata, il datore di lavoro dovrà inoltrare all'INPS il modulo di istanza on-line denominato "SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l.

n. 4/2019” disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata "Portale Agevolazioni" (ex sezione DiResCo) contenente la domanda di ammissione all'agevolazione. Il datore di lavoro comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc nell'ambito del SIUPL le disponibilità dei posti vacanti e, contestualmente all'assunzione del beneficiario di Rdc stipula, presso il centro per l'impiego, ove necessario, un **patto di formazione**, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale. Il datore di lavoro, inoltre, deve indicare all'interno dell'istanza se l'assunzione del beneficiario del Rdc riguardi un'attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito sulla base del Patto di Formazione.

Una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali l'Inps:

- verificherà preventivamente che il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti (vacancy) alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL;
- calolerà l'ammontare e la durata del beneficio spettante in base alle informazioni sul Reddito di cittadinanza in suo possesso e in base all'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
- consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, il Registro nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere aiuti *de minimis*;
- fornirà un riscontro di accoglimento della domanda, contestualmente elaborando il relativo piano di fruizione qualora risulti che:
 - il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti (vacancy) alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL;
 - il lavoratore sia percettore del Rdc;
 - vi sia sufficiente capienza di aiuti *de minimis* in capo al datore di lavoro.

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive, a partire dal

flusso UniEmens di competenza novembre 2019.

Note:

Nel caso di **licenziamento del beneficiario di RdC**, il datore di lavoro è tenuto alla **restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili** di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, **salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.**

Le agevolazioni si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un **incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2015**, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato.

L'incentivo è subordinato:

- a) alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
 - all'adempimento degli obblighi contributivi;
 - all'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
 - al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- b) all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015;
- c) all'applicazione dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Coordinamento con altri incentivi:	Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro.
Documentazione:	Art. 8, D.L. n.4 del 28.01.2019 Circolare Inps n. 104 del 19 luglio 2019 Messaggio Inps n. 4099 del 8 novembre 2019